

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6191

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESINI, ALESSI, AMALFITANO, ANSELMI, ANTONIUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BIAFORA, BIANCHI, BIASCI, BORRI, BORTOLAMI, BORTOLANI, BRUNETTO, BUONOCORE, CACCIA, CAFARELLI, CAROLI, CARELLI, CASATI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CILIBERTI, CIMMINO, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, COSTA SILVIA, DAL CASTELLO, DUCE, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FIORI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LA PENNA, LEONE, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MARTUSCELLI, MATARRESE, MAZZUCCONI, MELELEO, MENSORIO, MENSURATI, MONACI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, ORSINI GIANFRANCO, PERANI, PICCIRILLO, PICCOLI, PORTATADINO, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROSSI DI MONTELERA, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SANGALLI, SANZA, SAPIENZA, SARTI, SCALFARO, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, VISCARDI, VITO, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Presentata il 13 dicembre 1991

Legge quadro sulla educazione permanente

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'idea di educazione permanente, emersa nel corso degli anni sessanta dalle riflessioni delle principali organizzazioni internazionali, ha subito nel tempo molteplici riletture che ne hanno, via via, evidenziato la vasta gamma di potenzialità al fine del miglioramento della qualità della vita, dell'innalzamento culturale e dell'affidamento della capacità di partecipazione dei cittadini alla vita democratica.

Nel nostro Paese tali elaborazioni hanno avuto molteplici riscontri: dalla sanzione del « diritto allo studio », all'utilizzo dei corsi sperimentali per lavoratori a vantaggio della popolazione extracomunitaria, attraverso l'evidenziarsi del legame profondo intercorrente fra territorio, politiche culturali, ecosistemi formativi locali, sino a giungere ai temi della educazione per la terza età, della formazione continua e ricorrente dei lavoratori.

La situazione odierna appare particolarmente bisognosa di un ripensamento globale sulla educazione permanente al fine di enuclearne taluni aspetti spendibili in relazione alla dimensione di crisi di valori e di identità che la nostra società sembra soffrire.

Se per un verso temi forti come i congedi formativi o la formazione continua dei lavoratori hanno o stanno avendo, anche in sede internazionale, una sistemazione giuridica globale, resta pur sempre la necessità di porre in essere una legge quadro che possa sostenere globalmente quella rete di proposte formative che sola appare in grado di legare la disponibilità a produrre formazione emergente a più livelli dalla società con lo stimolo alla crescita autoeducativa propria di ogni singolo cittadino lungo tutto il corso della sua vita.

In tal senso si propone quindi la distinzione fondamentale fra « educazione permanente », intesa quale permanente processo di crescita autoeducativa di ogni persona (di cui solo il singolo adulto appare pienamente responsabile e guida), ed il diritto di ogni aggregazione sociale, in quanto portatrice di una propria cultura, di offrire progetti formativi idonei a stimolare, secondo la propria angolazione culturale, tale crescita personale. Tali soggetti sono quindi individuabili in aggregazioni sociali (gruppi, movimenti, associazioni...), senza fini di lucro, che *in toto* o in parte contemplan fra le loro finalità la formazione, rivolta all'intera popolazione o solo ai propri aderenti, cui si aggiungono soggetti di diritto quali lo Stato, gli enti locali, università, centri di ricerca.

Scopo della presente proposta di legge quadro è delineare l'interesse specifico della Repubblica per ogni attività formativa che si rivolga a tutta la popolazione, o a parti di essa, mirando ad una globale crescita culturale e sociale dei cittadini; regolando lo strutturarsi di tale rete formativa; tutelando i cittadini nelle loro scelte, senza con ciò condizionare chi offre formazione, se non nei termini di una corretta vigilanza sull'attività e sulla ge-

stione dei fondi pubblici eventualmente a tal fine erogati.

La proposta di legge quadro non mira quindi a determinare con rigidità l'assieme di attività definibili « di educazione permanente », se non *ad excludendum*, per quelle attività formative istituzionali oggi realizzate nella formazione iniziale dei giovani, nella formazione professionale iniziale, nella formazione universitaria; laddove insomma *lo status* dei frequentanti si qualifichi nella sua sostanza ed unicamente come di « studenti ».

Si mira a tal fine ad individuare tre ipotesi di iniziative:

le iniziative formali di educazione degli adulti, sfocianti in titoli di studio formali per chi non abbia più lo *status* prevalente di studente (studenti, lavoratori o altro);

le iniziative formative prive di titoli finali formalmente riconosciuti, finalizzata all'accrescimento culturale della popolazione ed alla animazione culturale della comunità locale;

le iniziative informali di promozione culturale, quale le didattiche museali, le attività culturali in genere ecc.

La proposta di legge quadro mira, altresì, ad individuare criteri di chiarezza progettuale e di trasparenza da attribuire ai progetti di formazione permanente che volessero collocarsi all'interno della rete riconosciuta e tutelata dallo Stato anche con idonei finanziamenti; prevede la possibilità di un sistema globale di permessi per i lavoratori che volessero accedere a tale formazione, anche indipendentemente dalla acquisizione di un titolo di studio.

Vi è, poi, la necessità di incentivare l'impiego di didattiche adeguate alle differenti fasi della vita umana, e di forme idonee di coinvolgimento degli stessi utenti, al fine di superare le incongruenze rilevabili nella organizzazione dei corsi serali nelle scuole secondarie superiori.

Ulteriore passaggio di particolare interesse è costituito dal riconoscimento della presenza di una valenza formativa nella

cultura propria delle realtà economico-produttive ed imprenditoriali, incentivando, al pari di quanto viene attualmente attuato in Francia, le stesse aziende a progettare e realizzare progetti di formazione permanente a vantaggio dei propri dipendenti.

Agli enti locali viene quindi riconosciuto lo spazio attualmente previsto nell'ambito della formazione e della cultura, prevedendo per le regioni un ruolo fondamentale di programmazione e vigilanza sul proprio territorio e la funzione di coadiuvare i cittadini nelle scelte assumendosi l'onere della garanzia nei confronti di alcuni aspetti formali di serietà nella gestione e progettazione delle iniziative.

A livello centrale si è prevista una funzione di coordinamento delle risorse, di studio e di programmazione, attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti i Ministeri interessati alla educazione permanente. A tal fine si prevede la realizzazione di una programmazione poliennale che enuclei taluni settori di formazione e indichi aree territoriali considerati strategici a livello nazionale.

Viene altresì richiamata la urgenza di evidenziare la specifica figura dell'educa-

tore dell'educazione permanente, di realizzare forme di qualificazione e riqualificazione, oltre che di formazione in servizio, per gli operatori della formazione permanente, di concerto con le università cui le vigenti leggi attribuiscono, nel quadro della nuova normativa sulla formazione iniziale degli insegnanti, la formazione di educatori dell'extrascolastico.

Viene quindi proposta la creazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Consiglio nazionale per la educazione permanente che svolga funzioni di consulenza, azione di monitoraggio delle attività in atto, di studio e pianificazione delle strategie nazionali, concertazione con le università e con il Consiglio nazionale universitario dell'azione a favore degli operatori della formazione permanente.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri viene altresì affidato l'onere di emanare un regolamento attuativo della legge quadro, oltre che l'impegno della stesura di un testo unico di tutte le leggi e normative nazionali in qualche modo interessanti l'ambito della educazione permanente/formazione permanente della popolazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Tutti i cittadini esercitano il diritto-dovere alla propria educazione e formazione permanente, al fine di favorire lo sviluppo della persona umana lungo tutto il corso della vita in modo da rendere effettiva la partecipazione di ciascuno alla organizzazione politica, economica, culturale e sociale del Paese ed ai processi di integrazione europea.

2. Alla educazione permanente afferisce l'insieme delle attività proposte dalla società al fine di stimolare lo sviluppo della persona e, in particolare, tutte le iniziative caratterizzate da specifici progetti formativi rivolte ai cittadini che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico e non frequentino a tempo pieno le strutture scolastiche e formative comuni.

ART. 2.

1. Rientrano nei progetti di cui all'articolo 1:

a) le iniziative formali di educazione degli adulti all'interno di strutture pubbliche o equiparate, la formazione professionale continua, la formazione ricorrente;

b) la formazione, non sancita da titoli formali, finalizzata ad esigenze di qualificazione culturale personale e di animazione culturale delle comunità, secondo quanto attuato in sede nazionale ed internazionale;

c) le iniziative informali di promozione culturale della popolazione;

d) l'offerta di sistemi e strumenti educativi specificamente progettati al fine di favorire processi di autoformazione;

e) la offerta di formazione a distanza.

2. I contenuti delle iniziative di cui al comma 1 sono programmati per progetti mirati con il coinvolgimento degli stessi utenti.

ART. 3.

1. La Repubblica rende effettivo il diritto alla educazione permanente garantendo a tutti i cittadini l'ammissione ai progetti formativi senza discriminazioni fra lavoratori e non, comprese le categorie disagiate quali anziani, portatori di *handicap*, immigrati, nomadi, o altre. Prevede permessi di lavoro retribuiti, consente periodi di congedo retribuito e crediti formativi, concede assegni di studio, adegua la normativa vigente per gli studenti e per gli studenti lavoratori a tutta la popolazione, favorisce l'accesso di singoli utenti a sistemi di formazione a distanza e di *home learning*.

2. La partecipazione alle iniziative di formazione permanente è oggetto di valutazione al momento del reingresso nel sistema formale di istruzione ed ai fini concorsuali e di progressione nella carriera.

3. Al termine dei corsi sono rilasciati ai partecipanti titoli di studio secondo le norme dell'ordinamento scolastico e formativo dello Stato o attestati di studio o di frequenza menzionanti il *curriculum* seguito.

4. Le spese sostenute dalle imprese per l'attuazione di programmi di formazione permanente e continua per i propri dipendenti sono interamente deducibili dal reddito d'impresa.

5. La Repubblica riconosce il valore della cultura locale e favorisce la realizzazione di progetti di animazione culturale realizzati con il coinvolgimento delle comunità locali.

ART. 4.

1. I corsi di educazione degli adulti svolti all'interno delle scuole statali per il raggiungimento di titoli di studio formali,

sono realizzati secondo percorsi curricolari e didattici idonei alle specifiche esigenze cognitive e di apprendimento della popolazione adulta, secondo logiche di flessibilità temporale e tenendo conto delle eventuali acquisizioni culturali ed operative realizzate dai partecipanti nel corso della propria esperienza di vita e di lavoro.

2. I docenti dei corsi di cui al comma 1 dovranno acquisire specifica preparazione con l'inserimento in graduatorie apposite.

ART. 5.

1. I progetti di educazione permanente, di cui all'articolo 2, possono essere predisposti dallo Stato, da enti territoriali, da enti ed associazioni purché con finalità anche di formazione e senza fine di lucro, dalle università e dagli enti di ricerca.

2. Possono altresì predisporre progetti di formazione permanente, limitatamente ai propri dipendenti, le imprese agricole, commerciali ed industriali, a titolo singolo o tramite consorzi.

3. Presso le regioni è predisposto un albo degli enti ed associazioni di cui al comma 1. L'inserimento in tale albo avviene a richiesta degli interessati previa presentazione dello statuto e dei progetti proposti nell'ambito della educazione permanente unitamente ai criteri didattici ed agli *standard* qualitativi perseguiti per ciascuno di questi. Annualmente, al fine di mantenere l'inserimento nell'albo, enti ed associazioni interessati dovranno produrre alla regione una relazione a documentazione della attività svolta nell'ambito della formazione permanente.

ART. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e

con altri Ministeri eventualmente interessati, ha compiti di coordinamento delle risorse e di indicazione delle linee generali della educazione permanente, attraverso una programmazione poliennale fondata su progetti finalizzati ad aree di interesse nazionale.

2. Alle regioni spetta la definizione di specifici piani poliennali programmati secondo le linee prioritarie indicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e le esigenze del proprio territorio, la valutazione globale di efficacia e di efficienza delle iniziative attuate sul proprio territorio, la gestione dei fondi assegnati per l'educazione permanente, di idonee iniziative di qualificazione e riqualificazione degli operatori.

ART. 7.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio nazionale per la educazione permanente, per la definizione delle priorità nazionali ai fini della educazione permanente, con il compito di coordinare le iniziative di educazione permanente, rilevare i dati relativi, individuare e programmare organicamente gli interventi di prevalente interesse strategico nazionale, stimolare azioni sperimentali in materia di formazione permanente, fissare i criteri generali per l'erogazione dei finanziamenti specifici da parte delle regioni.

ART. 8.

1. La presente legge non si applica ai corsi di formazione secondaria superiore ed universitaria, in quanto rivolti alla formazione iniziale dei giovani, ed ai corsi di formazione professionale regionale.

ART. 9.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento di esecuzione della stessa, coordinandone l'applicazione con la vigente normativa. A tal fine il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato ad emanare un testo unico comprendente tutta la normativa nazionale in merito alla educazione e formazione permanente.

2. Sono fatte salve le competenze in materia del Ministero della pubblica istruzione, dei distretti scolastici e degli IRRSAE che saranno coordinate con le disposizioni della presente legge.

ART. 10.

1. All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 7 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari nel campo sociale ».